

Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022

Scade il 31 gennaio 2022 l'esterometro relativo al quarto trimestre 2021.

Trattasi, come noto, dell'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La trasmissione "massiva" dei dati, a cadenza trimestrale, verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell'articolo 1. Comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, **per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, la trasmissione telematica va effettuata **utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

In origine tale **nuova modalità di invio dei dati**, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021, doveva entrare in vigore **con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**: con l'**articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021** di conversione del Dl 146/2021 (Decreto Fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è **invece arrivata la proroga al 1° luglio 2022**, che concede agli operatori ulteriori 6 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici.

Le novità in argomento sono accompagnate da **modifiche alle specifiche tecniche ed ai termini per la trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Le **specifiche tecniche dell'esterometro**, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.

89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, prevedono due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:

- la prima modalità (standard) prevede la predisposizione e l'invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre, da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Nel file contenente gli acquisti del trimestre (blocco DTR) occorre inserire i dati relativi alle fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o le prestazioni di servizio ricevute, esponendo rispettivamente il **Tipo documento TD10** e **TD11**. Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati è facoltativa;
- la seconda modalità (alternativa) prevede la predisposizione e l'invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio. In tal caso, per le operazioni attive occorre impostare il campo del tracciato "codice destinatario" con un valore convenzionale XXXXXXX mentre per le operazioni passive vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:
 1. **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,
 2. **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
 3. **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr. 633/1972,
 4. **TD20** autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, Dl. 331/1993).

Tali specifiche, aggiornate con il provvedimento n. 374343 del

23.12.2021 di modifica del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757/2018, **restano valide fino al 30 giugno 2022.**

Pertanto, per chi deve trasmettere la **comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere** con riferimento al **quarto trimestre 2021**, la scadenza **resta fissata al 31 gennaio 2022** ed i files XML contenenti il blocco DTR (acquisti) e DTE (vendite) dovrà essere creato **nel rispetto delle specifiche tecniche aggiornate alla versione 1.6.4** (in vigore dal **1° gennaio 2022**).

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute **dal 1° luglio 2022**, invece, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi **esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica**, con **termini differenziati per le operazioni attive e passive**.

Per le prime, la trasmissione è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (sempre con codice destinatario XXXXXXX) mentre per le seconde, la trasmissione è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione** (in caso di operazioni Intra UE) o di **effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra UE).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Il citato provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 ha abrogato, infine, il precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 293384 del 28.10.2021.

A decorrere dal 1° luglio 2022, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati delle operazioni estere all'Agenzia delle entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica, secondo le regole di compilazione

previste dalle specifiche tecniche Allegato A, [versione 1.7](#) in vigore dal 1° luglio 2022.

(MF/ms)